



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 68	Oggetto: "ADESIONE ALL'ACCORDO CONCILIATIVO TRA L'AUTORITA' ATOTOSCANA SUD E SEI TOSCANA SRL IN MATERIA DI QUANTIFICAZIONE DELLA MOROSITA' TOLLERATA E RELATIVI EFFETTI "
Data 30/12/2019	

L'anno (2019) il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 16:15 nei modi di legge, si è riunita nell'apposita sala il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano :

	presente		presente
BUSSAGLI DAVID	SI	AMBROSIO GIACOMO	NO
NASTASI STEFANO	NO	BORRI BRUNO	SI
CIBECCHINI FRANCESCO	SI	GALLIGANI RICCARDO	SI
CIPRIANI GIUDITTA	SI	GUERRA MARIA ANGELA	SI
BRUNI ILENIA	SI	MENGOLI MATTEO	SI
LAZZERI SILVIA	SI	MARINIELLO DANIELE	SI
GALLERINI FRANCO	SI	DE SANTI SIMONE	SI
CECCHERINI DANIELA	SI	MESCE IRENEO	SI
MASI DANIELA	SI		

Totale Presenti: 15 Totale assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale: Coppola Eleonora

Si dà atto che a norma dell'Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori: Berti Nicola, Salvadori Susanna, Gambassi Roberto, Borgianni Enrica.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, il Sig. Gallerini Franco, svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.: Borri Bruno, Cipriani Giuditta, Galligani Riccardo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Sindaco Bussagli David illustra il punto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le seguenti disposizioni del Dlgs 9 ottobre 2002, n. 231 che si applicano *“ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”* che comprende tutti i contratti, comunque denominati, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, stipulati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, allorquando queste ultime svolgano attività per la quale siano tenute al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- Art. 4 *“Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. “*
- Art. 5. *“Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora”* che al punto e) dell’art. 2 sono definiti come *“gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento (il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea) maggiorato di otto punti percentuali”*;

VISTI:

- l’art. 200 comma 1 del Dlgs 152/2006 secondo il quale *“La gestione dei rifiuti urbani e' organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO,*
- l’art. 30 della Legge Regionale Toscana N. 69/2011 che delimita gli ambiti territoriali ottimali della Regione Toscana, come integrato per i Comuni della Val di Cornia per effetto della delibera N. 59 del 21.06.2013 del Consiglio Regionale della Toscana
- l’art. 31 della Legge Regionale Toscana N. 69/2011 che stabilisce che *“Per ciascun ambito territoriale di cui all' articolo 30, è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, di seguito denominata autorità servizio rifiuti.*
- L’art 32 comma 2 della Legge Regionale Toscana N. 69/2011, ai sensi del quale *“Le autorità servizio rifiuti svolgono le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio per conto dei Comuni da esse rappresentati*

CONSIDERATO che il Comune di Poggibonsi fa parte dell’Ambito Territoriale Ottimale rifiuti Toscana Sud, il cui Ente di Governo è l’Autorità ATO Toscana Sud (d’ora in avanti ATO)

VISTO il Contratto di Servizio del 27.3.2013, pubblicato sul sito istituzionale di ATO con il quale l’Autorità per il servizio di gestione Integrata dei Rifiuti Urbani -ATO Toscana Sud- ha affidato alla società Servizi Ecologici Integrati Toscana -SEI - il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani per l’ATO Toscana Sud con decorrenza 1.1.2014 e per la durata di anni venti, ad esito di una gara pubblica disciplinata dal Dlgs 163/2006

VISTE le pattuizioni del Contratto di Servizio che regolano il pagamento del Corrispettivo del Servizio rifiuti prestato ai Comuni di ATO Toscana Sud, contenute nei seguenti articoli

- Art. 58.2: *“Il Corrispettivo del Servizio di Ambito sarà corrisposto dalle Amministrazioni Comunali facenti parte dell’ATO”*

- art. 60.1 *“in caso di ritardo nel pagamento del Corrispettivo del Servizio di Ambito da parte dei Comuni ...il Gestore avrà diritto di richiedere la corresponsione degli interessi di mora, nella misura di legge”;*
- art. 61.1: *l’Autorità è tenuta, ai sensi dell’art. del Contratto di Servizio a provvedere “alla quantificazione ... della morosità tollerata”,*

VISTO l’Accordo Integrativo al Contratto di Servizio, stipulato in data 24.12.2013 e pubblicato sul sito istituzionale di ATO, con il quale sono state ridefinite alcune pattuizioni che disciplinano diritti ed obblighi delle parti, ed in particolare l’art. 5.1 dell’Accordo Integrativo secondo il quale le fatture emesse da SEI nei confronti dei Comuni per il pagamento del Corrispettivo d’Ambito stabilito annualmente dall’Autorità devono essere regolate *“entro 60 giorni dalla data della loro emissione”;*

VISTE le seguenti recenti comunicazioni di ATO:

- Nota Prot. 3073 del 19.06.2019 con la quale ATO informava che il suo Direttore Generale aveva sottoscritto in data 17.06.2019 l’Accordo conciliativo con SEI Toscana approvato con la delibera dell’Assemblea d’Ambito N. 15 del 16.05.2019, (d’ora in avanti *“Secondo Accordo conciliativo”*), procedendo al contestuale invio del medesimo alla Procura della Corte dei Conti con Nota prot. 3039/2019, come richiesto dall’Assemblea, evidenziando in particolare che la parte dell’Accordo relativa agli effetti dei ritardati pagamenti dei Corrispettivi al Gestore (art. 2) veniva regolata secondo distinte modalità tra:
 - A. gli effetti, da imputare sul debito in monte di fine concessione da accollare al gestore subentrante, dei ritardati pagamenti effettuati dai Comuni fino al 31.12.2019, la cui disciplina sarebbe stata peraltro efficace solo previa successiva distinta deliberazione dell’Assemblea d’Ambito ove assunta entro il 31.12.2019;
 - B. gli effetti, da imputare sui singoli bilanci comunali, dei ritardati pagamenti effettuati dopo il 31.12.2019, la cui disciplina sarebbe stata peraltro efficace solo per i Comuni che aderissero all’Accordo con delibera del proprio Consiglio comunale da adottare entro tale scadenza.
- Nota Prot. 36903 del 12/11/2019 con la quale, in prossimità della predetta scadenza del 31.12.2019, essendo scaduti i termini per l’impugnativa della predetta delibera dell’Assemblea N. 15 del 16.05.2019 avanti al TAR Toscana e non essendo ad oggi pervenuta alcuna osservazione da parte della Corte dei Conti, ATO ha fornito un supporto tecnico alle valutazioni di competenza di ciascuna amministrazione comunale in ordine all’eventuale adozione entro tale data degli atti deliberativi finalizzati all’efficacia della parte dell’Accordo conciliativo relativa agli effetti dei ritardati pagamenti dei Corrispettivi al Gestore, allegando il testo dell’art. 2 del Secondo Accordo conciliativo del 17.06.2019

VISTI i commi 1, 2, 3, 4 dell’art. 2 del Secondo Accordo Conciliativo, che regolano l’applicazione degli interessi di mora ai sensi dell’art. 60.1 del Contratto di Servizio per i pagamenti effettuati successivamente al 31.12.2019, nei termini di seguito riportati:

2.1. Ai fini della quantificazione della Morosità tollerata ai sensi dell’art. 61.1 del Contratto di Servizio, le Parti convengono che l’applicazione degli interessi di mora ai sensi dell’art. 60.1 del Contratto di Servizio sia sospesa per un periodo di 60 giorni (“Periodo di franchigia”) dalla

scadenza del termine di pagamento delle fatture emesse da SEI Toscana stabilito dall'art. 5.1 dell'Accordo Integrativo.

2.2. *Relativamente alle fatture pagate dai Comuni, in tutto o in parte, entro il Periodo di franchigia, sugli importi pagati durante tale Periodo dalla data di scadenza del termine di pagamento di cui all'art. 5.1 dell'Accordo Integrativo fino alla data effettiva del pagamento si applica una rivalutazione monetaria, calcolata al Tasso di Inflazione Programmata (TIP) dell'anno di competenza, come pubblicato dal MEF e comunque d'ora in avanti non inferiore al TIP del 2018 (1,0%), che viene imputata ad incremento del Corrispettivo di consuntivo dell'esercizio di riferimento della fatturazione sulla base di un prospetto fornito annualmente dal Gestore ad ATO con suddivisione per Comune.*

2.3. *Relativamente alle fatture pagate dai Comuni, in tutto o in parte, successivamente al Periodo di franchigia, sugli importi pagati successivamente a tale Periodo maturano interessi moratori a favore di SEI Toscana, calcolati al tasso di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2002, dalla data di scadenza del termine di pagamento di cui all'art. 5.1 dell'Accordo Integrativo fino alla data effettiva del pagamento, salvo quanto disposto dal comma 5 e seguenti del presente articolo 2 per i pagamenti effettuati entro il 31.12.2019.*

2.4. *Gli interessi di cui al punto 2.3 sono posti a carico del bilancio dei singoli Comuni destinatari delle fatture stesse, che si impegnano a pagarli al Gestore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di loro maturazione, decorso il qual termine il credito viene qualificato in linea capitale anche ai sensi dell'applicazione del D.lgs. 231/2002.*

VISTO l'art. 2.11 del Secondo Accordo conciliativo, di seguito riportato "Per gli interessi maturati sui pagamenti effettuati dopo il 31.12.2019, verranno applicate le condizioni previste nei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 nei confronti dei Comuni dell'Ambito ATO Toscana Sud che con delibera del proprio Consiglio Comunale, da approvare entro il 31/12/2019, aderiranno espressamente e incondizionatamente a tutte le pattuizioni previste nei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Decorso tale termine le parti riconoscono che, per tutti gli altri Comuni dell'Ambito ATO Toscana Sud, non si è addivenuti ad una soluzione conciliativa per i ritardati pagamenti effettuati successivamente al 31.12.2019 e che di conseguenza SEI Toscana sarà libera di richiedere, anche giudizialmente, il pagamento degli interessi maturati salvo la facoltà dei Comuni di opporsi a tale pretesa."

RITENUTO di aderire alle pattuizioni previste nei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del Secondo Accordo Conciliativo in quanto convenienti per l'amministrazione comunale, sia nel merito sia per la conseguente chiarezza dei rapporti con il Gestore Unico, prevenendo rischi di sue azioni giudiziali

DATO ATTO che per le predette pattuizioni relative ai pagamenti effettuati successivamente al 31.12.2019 l'efficacia nei confronti del Comune di ... è condizionata alla sola approvazione di apposita delibera di adesione da parte del proprio Consiglio Comunale

VISTO il parere dell'organo di revisione

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Vice Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Con voti:

Favorevoli	11	Gruppo Consiliare "PARTITO DEMOCRATICO" (Bussagli D., Cibecchini F., Cipriani G., Bruni I., Lazzeri S., Gallerini F., Ceccherini D.) Gruppo Consiliare "VIVACIT(T)A' " (Masi D.) Gruppo Consiliare "POGGIBONSI PUO' " (Borri B.) Gruppo Consiliare "CIVICHE INSIEME" (De Santi S., Mesce I.)
Contrari	0	
Astenuti	4	Gruppo Consiliare "LEGA – SALVINI PREMIER" (Galligani R., Guerra M.A., Mengoli M., Mariniello D.)

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato
2. di aderire alle pattuizioni previste nei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del Secondo Accordo Conciliativo stipulato in data 17.06.2019 tra l’Autorità ATO Toscana Sud e il Gestore del servizio rifiuti SEI Toscana, relative agli effetti dei ritardati pagamenti del Corrispettivo del servizio rifiuti effettuati dopo il 31.12.2019 e puntualmente richiamate in premessa, in quanto convenienti per l’amministrazione comunale, sia nel merito sia per la conseguente chiarezza dei rapporti con il Gestore Unico, prevenendo rischi di sue azioni giudiziali
3. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

F.TO IL PRESIDENTE
GALLERINI FRANCO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Poggibonsi, li 03/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
